

CIRCOLARE N. 29  
04 DICEMBRE 2013

---

## **Beni ai soci e finanziamenti**

---

© Copyright 2013 Acerbi & Associati®

**1. Beni ai soci e finanziamenti – Comunicazione 2012 da inviare entro il 12 dicembre 2013**

Con due distinti provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 è stato approvato il modello e sono state date le prime indicazioni operative riguardanti la Comunicazione dei beni utilizzati dai soci della società e dai familiari dell'imprenditore, nonché la Comunicazione riguardante i finanziamenti e le capitalizzazioni che i soci hanno operato nei confronti delle società partecipate.

Si tratta di un adempimento introdotto dal D.L. n. 138/2011 (già commentato con le circolari di Studio n. 36/2011 e 30/2012), più volte rinviato, che ha lo scopo di fornire all'Amministrazione finanziaria informazioni utili per condurre verifiche circa la capacità di spesa dei contribuenti (leggasi, redditometro).

In particolare, i provvedimenti approvati sono i seguenti:

- provvedimento n. 94902/2013 relativo alla Comunicazione dei beni in uso ai soci;
- provvedimento n. 94904/2013 relativo alla Comunicazione dei finanziamenti.

Da notare che, mentre i provvedimenti sono distinti per le due forme di comunicazioni, il modello è unico: pertanto l'impresa che deve comunicare tanto beni concessi ai soci quanto finanziamenti ricevuti, ragionevolmente provvederà ad un unico invio.

L'Agenzia delle entrate ha rilasciato nella giornata del **27 novembre u.s.**, con un aggiornamento del software e delle procedure di controllo in data **2 dicembre u.s.**, il modello e le istruzioni per l'effettuazione della comunicazione.

**1.1 Le scadenze**

Le scadenze sono le seguenti:

- a **regime** (quindi a partire dai dati relativi al 2013), la comunicazione in oggetto deve essere effettuata entro il **30 aprile dell'anno successivo** a quello in cui i beni sono concessi o permangono in godimento ai soci o familiari ovvero in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni;
- transitoriamente, per i dati relativi al **2012**, anno di prima applicazione delle disposizioni dei provvedimenti in commento, la comunicazione deve essere effettuata entro il **prossimo 12 dicembre 2013**.

Da notare che oggi non risulta più dovuta alcuna comunicazione con riferimento a beni concessi e finanziamenti in corso alla data del 17 settembre 2011; in altre parole, oggetto del monitoraggio sono le situazioni riguardanti il periodo d'imposta 2012.

**1.2 L'intestatario della comunicazione**

Vi è una diversa modalità di invio relativamente ai due provvedimenti:

- mentre la comunicazione riguardante i beni può essere inoltrata tanto dalla società concedente quanto dal socio utilizzatore del bene (nel senso che occorrerà decidere chi invia e compilare di conseguenza i dati anagrafici contenuti nel modello);
- la comunicazione dei finanziamenti va inoltrata esclusivamente da parte della società che ha ricevuto il finanziamento o la capitalizzazione (quindi i dati del frontespizio saranno necessariamente quelli della società).

### **1.3 Regole e modalità d'invio**

Per entrambe le comunicazioni, oltre all'invio ordinario è possibile, barrando le apposite caselle nel frontespizio:

- ⇒ annullare la comunicazione in precedenza presentata;
- ⇒ sostituire la comunicazione presentata con altra di diverso contenuto.

In entrambi i casi (annullamento o sostituzione) è richiesto di indicare nel frontespizio la precedente comunicazione cui ci si riferisce.

L'invio della comunicazione può avvenire alternativamente:

- ⇒ da parte degli stessi contribuenti utilizzando il servizio telematico Entratel o *Internet* (Fisconline);
- ⇒ chiedendo l'assistenza di un intermediario abilitato di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 322/1998, e successive modificazioni.

### **1.4 Sanzioni**

Per le irregolarità della presente comunicazione sono previste specifiche sanzioni. Tali sanzioni riguardano tanto la società quanto il socio, con il principio di solidarietà e si applicano nell'ipotesi in cui non venga effettuata la predetta comunicazione telematica annuale o venga effettuata con dati infedeli.

In particolare l'art. 2 comma 36-*sexiesdecies* del D.L. n. 138/2011 stabilisce che:

- ➔ per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al **30%** della differenza di cui al comma 36-*quinqüesdecies* (ossia il reddito che l'utilizzatore deve dichiarare se utilizza il bene ad un corrispettivo inferiore al valore normale);
- ➔ qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-*quaterdecies* e 36-*quinqüesdecies*, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'art. 11 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 471/1997. In altre parole, se non vi sono conseguenze reddituali sul socio, si applica una sanzione minima di **€258**;
- ➔ per la mancata indicazione dei finanziamenti il D.L. n. 138/2011 non prevede alcuna specifica sanzione e, pertanto, a tale omissione potrebbe (ma in tal senso sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale) risultare applicabile la sanzione residuale di €258 prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997.

## **2. I soggetti tenuti all'effettuazione delle Comunicazioni**

Con i due citati provvedimenti datati 2 agosto 2013 l'Agenzia delle Entrate ha individuato i soggetti tenuti alla presentazione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o familiari e dei dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa.

L'ambito soggettivo che interessa le due comunicazioni relative al periodo di imposta 2012, da effettuare entro il 12 dicembre 2013, è diverso:

- ➔ nel modello dei beni in uso ai soci l'invio è indifferentemente eseguito sia dalla società concedente sia dall'effettivo beneficiario;
- ➔ nel caso dei finanziamenti e degli apporti l'obbligo è posto esclusivamente a carico del soggetto che svolge attività d'impresa, cioè chi ha ricevuto il finanziamento o la capitalizzazione.

## **2.1 La comunicazione dei beni aziendali concessi in godimento ai soci o ai familiari**

I soggetti che esercitano attività di impresa devono comunicare annualmente gli elementi per individuare i beni concessi in uso e i dati anagrafici degli utilizzatori: tale obbligo può essere assolto, in via alternativa, dal socio (o familiare dell'imprenditore) o dalla società, nei soli casi in cui la società o l'impresa individuale non addebiti al socio o al familiare il giusto valore di mercato del bene concesso in godimento.

Nel caso in cui il valore normale del diritto di godimento del bene venga addebitato tra le parti, la comunicazione telematica **non** deve essere effettuata.

I soggetti residenti interessati all'obbligo sono:

- ➔ imprese individuali;
- ➔ società di persone;
- ➔ società di capitali;
- ➔ società cooperative;
- ➔ stabili organizzazioni di società non residenti;
- ➔ enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni utilizzati nella sfera commerciale.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione telematica le società semplici. Non sono interessati da tale norma, inoltre, gli esercenti arti e professioni (anche in forma associata) in quanto il provvedimento parla esclusivamente di soggetti che esercitano attività di impresa.

I **soggetti privati (persone fisiche)** interessati all'obbligo si possono così schematizzare:

- ➔ soci che hanno ricevuto nel corso dell'anno beni in godimento dalla società;
- ➔ soci di società che detengono partecipazioni nella società concedente il bene (che viene utilizzato dalla persona fisica);
- ➔ familiari dei suddetti soci o dell'imprenditore individuale.

Non è soggetto all'obbligo di comunicazione l'utilizzo dei beni aziendali da parte dell'imprenditore individuale (va comunicato solo l'utilizzo da parte dei familiari dell'imprenditore).

Deve essere comunicato, invece, l'utilizzo del bene da parte della persona fisica che detiene indirettamente la partecipazione nella società concedente (ad esempio in presenza di società fiduciaria o di *trust*).

### **2.1.2 Esoneri**

Il paragrafo 2.1 del provvedimento prevede un esonero molto importante dall'obbligo di presentazione della comunicazione: *"A decorrere dall'anno 2012 i soggetti di cui al precedente punto 1 comunicano all'anagrafe tributaria i dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento."*

In pratica, la comunicazione si rende necessaria quando il socio utilizza il bene senza pagare un congruo corrispettivo e quindi si forma un reddito diverso (*ex art. 67 del Tuir*) da tassare in capo all'utilizzatore. Se invece viene pattuito un congruo corrispettivo, la comunicazione non è dovuta.

Nel paragrafo 3 sono poi individuate delle **esclusioni oggettive**:

- ➔ i beni concessi in godimento agli **amministratori** (qui pare senza alcuna specificazione, quindi in ogni caso il socio/ amministratore risulterebbe essere esonerato, indipendentemente dal fatto che paghi o meno per tale utilizzo. Sul punto arriveranno probabilmente chiarimenti futuri da parte dell'Amministrazione finanziaria);
- ➔ i beni concessi in godimento al **socio dipendente o lavoratore autonomo**, qualora detti beni costituiscano *fringe benefit* assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi (in altre parole, se per il dipendente socio o professionista socio è stato gestito correttamente il benefit, nessuna comunicazione risulta dovuta);
- ➔ i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale (quindi l'imprenditore individuale non deve comunicare nulla se usa a fini privati i beni intestati alla propria partita Iva);
- ➔ i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- ➔ gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- ➔ i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i taxi).

## **2.2 La comunicazione dei soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni**

Il modello approvato per i beni concessi in godimento ai soci deve essere utilizzato dalla società o dall'impresa individuale per comunicare i finanziamenti o le capitalizzazioni ricevuti. Vanno comunicati solo i dati dei **finanziatori persone fisiche** o familiari dell'imprenditore. Diversamente da quanto avviene per la comunicazione dei beni in godimento, non è prevista la possibilità che l'adempimento possa essere effettuato dal socio che effettua il finanziamento o la capitalizzazione ma solo dall'impresa, che è tenuta alla presentazione telematica del modello.

Non sono, pertanto, oggetto di comunicazione:

- ➔ i finanziamenti eseguiti dalla società al socio;
- ➔ i finanziamenti eseguiti dal socio alla società quando il socio non è persona fisica;
- ➔ i finanziamenti eseguiti dai familiari dei soci (l'apporto del familiare è rilevante solo se effettuato nella impresa individuale).

Al fine di semplificare l'adempimento, è stato previsto che l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni sussiste qualora nell'anno di riferimento (nel caso in questione nel 2012, non rilevando gli apporti e i finanziamenti effettuati in anni precedenti) l'ammontare complessivo dei versamenti effettuati sia pari o superiore ad €3.600, distintamente assunti.

Se, ad esempio, il socio ha sottoscritto un aumento di capitale per €10.000 e ha effettuato un finanziamento per €3.000, è oggetto di monitoraggio per la sola capitalizzazione e non per il finanziamento, che non va inserito nella comunicazione. Inoltre, la norma prevede che vada monitorata la singola movimentazione finanziaria rilevante, indipendentemente dalla restituzione del finanziamento entro la fine del periodo di imposta.

Le operazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, quali gli atti di finanziamento o capitalizzazione sottoposti a registrazione, sono esclusi dall'obbligo di comunicazione telematica. Trattasi, ad esempio, di versamenti in conto capitale ovvero di contratti di finanziamento registrati presso l'Agenzia delle Entrate.